


Guida al versamento
del
Diritto Annuale 2024

Camera di Commercio
Pistoia-Prato





In evidenza

A blue pushpin is pinned to the top of a white rectangular note that is placed on a light blue textured background.

*Per le Camere accorpate come la Camera di Pistoia-Prato, il pagamento dovrà essere eseguito indicando la sigla provincia in cui l'Ente ha la sede principale (in questo caso, **PO** sia per le imprese e unità locali in provincia di Prato che in provincia di Pistoia).*



Sommario

Fare click sul titolo del capitolo desiderato.

I contatti (sede e orari, telefono, fax, e-mail) sono [nell'ultima pagina](#).

Parte I

- 1 **Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo**5
Le principali leggi in materia di diritto annuale con relativi regolamenti e circolari.
- 2 **Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento**.....7
Presupposto del versamento in base al nuovo testo dell'articolo 18 della L. 580/1993 e casi di esonero in base all'articolo 4 del D.M. 359/2001. Normativa per le "start-up innovative".
- 3 **Come pagare: modello F24, pagoPA e diritto di prima iscrizione**9
Il versamento deve essere effettuato con **modello F24**; si può anche pagare tramite **pagoPA** o app **Impresa Italia**. Nel caso di iscrizione di nuova impresa o unità locale, si potrà scegliere fra **l'addebito diretto** e il **versamento con F24**. Attenzione ai falsi bollettini di pagamento!
- 4 **Quando pagare: la scadenza del versamento**.....13
Per la maggior parte dei soggetti la scadenza è il **1 luglio** (o 31 luglio con lo 0,40%); è diversa per le nuove iscrizioni e può essere diversa per le società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.
- 5 **Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti**16
In questo capitolo, pensato soprattutto per gli studi commerciali, viene analizzata nel dettaglio la suddivisione fra i soggetti che pagano **in misura fissa** e quelli che devono versare **in base al fatturato**. Viene poi esaminata la **modalità di calcolo** e di arrotondamento degli importi da versare, descritta per esteso e rappresentata nella forma grafica di diagramma di flusso.
- 6 **Quanto pagare: in misura fissa**20
Imprenditori individuali, società semplici, società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, ecc.) e imprese estere pagano per il 2024 in misura fissa: in questo capitolo è presente la tabella con i relativi importi. Si veda questo capitolo per le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Albi e Ruoli.
- 7 **Quanto pagare: in base al fatturato**.....23
- 8 **Esempi di calcolo 2024 in base al fatturato**27
Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative e consorzi pagano in base al fatturato. I righi dei modelli IRAP che devono essere sommati sono indicati nella circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009, fermo restando che i riferimenti alle imprese individuali (che pagano in misura fissa) non sono più validi. È poi indicata la modalità di calcolo con la tabella per scaglioni di fatturato, seguita da cinque esempi di calcolo.

Parte II

- 9 **Compensazione e rimborsi in caso di versamento eccedente**.....31
La compensazione, quando possibile, è **assai più vantaggiosa** dell'istanza di rimborso. Attenzione alle false telefonate per rimborsi!

- 10 Ravvedimento operoso per le violazioni sul diritto annuale35**
È possibile regolarizzare le violazioni sul diritto annuale (versamento omesso, incompleto, in ritardo) entro **un anno**, con l'istituto del ravvedimento operoso.
- 11 Cartelle esattoriali: calcolo di sanzioni e interessi37**
Per le violazioni non regolarizzate con il ravvedimento viene emessa la cartella esattoriale. Tutte le informazioni sul calcolo della sanzione e degli interessi legali, nonché sulla lettura del contenuto della cartella esattoriale (**con lo schema del “Dettaglio degli addebiti”**) e sul pagamento.
- 12 Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti43**
Tabelle degli importi del diritto annuale **2022** e **2023**.

Versioni della Guida 2024

Lettera identificativa	Data pubblicazione	Descrizione modifiche apportate
2024>a	27.05.2024	Prima edizione della Guida al Diritto Annuale 2024
2024>b	17.06.2024	Scadenza al 31 luglio per ISA e forfetari

Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo

Il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a una ripartizione fra:

- ◆ soggetti che pagano in **misura fissa**;
- ◆ soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti.

La suddivisione dei contribuenti fra queste due categorie è variata nel corso degli anni; attualmente è vigente una disciplina intermedia in base alla quale alcuni soggetti, che nei prossimi anni dovranno pagare in base al fatturato, per il 2024 versano un importo in misura fissa (maggiori informazioni nel capitolo 5 e successivi).

Con il diritto annuale sono finanziate le attività che la Camera di Commercio svolge a favore del sistema economico, come ad esempio la tenuta del Registro Imprese e la gestione del fascicolo informatico d'impresa, la tutela del consumatore e della fede pubblica (vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, sugli strumenti soggetti alla metrologia legale, rilevazione di prezzi e tariffe), il sostegno alla competitività delle imprese tramite attività di informazione economica e assistenza, il supporto all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, la tenuta del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, gli strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie quali mediazione, conciliazione e arbitrato.

Per il finanziamento di **programmi e progetti condivisi con le Regioni**, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su richiesta di Unioncamere e valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato **F24 telematico** entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. Il diritto per le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. viene invece pagato contestualmente alla presentazione della domanda oppure nei 30 giorni successivi.

Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l'emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, sanzione e interessi legali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

Quadro riassuntivo dei riferimenti normativi

Tutte le norme citate devono intendersi “con eventuali successive modifiche e integrazioni”.

I riferimenti specifici sono contenuti all’inizio di ogni capitolo.

NORMATIVA SUL VERSAMENTO (TRAMITE F24 o DIRITTO DI PRIMA ISCRIZIONE):

Riforma del diritto annuale:

- Articolo 17 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (legge finanziaria 2000)
- Decreto Legislativo n. 23 del 15.2.2010
- Decreto Legislativo n. 219 del 25.11.2016

che hanno modificato:

- **Articolo 18 della Legge n. 580 del 29.12.1993 (fonti di finanziamento delle CCIAA)**

Il regolamento di attuazione in materia di diritto annuale è il seguente, attualmente in corso di riforma:

- **Decreto Interministeriale n. 359 dell’11.05.2001**

Gli importi per l’annualità 2024 sono stabiliti in base a:

- Normativa di riduzione graduale del diritto annuale (art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114) rispetto agli importi del quadriennio 2011 – 2014
- Decreto di determinazione degli importi 2011 – 2014 (decreto Interministeriale 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011)
- Decreto di determinazione importi dal 2015 al 2024 (decreto Intern. 8 gennaio 2015)
- Decreto del Min. Imprese e del Made in Italy 23.02.2023 che autorizza per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato la maggiorazione 20% per gli anni 2023 e 2024
- Circolari varie interpretative del Ministero, tra cui: circolare Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3.3.2009 su arrotondamenti e individuazione righe IRAP

Il versamento è effettuato in base a due normative tributarie generiche, ovvero:

- Articolo 17 DPR n. 435 del 7.12.2001 (scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito)
- D.Lgs. n. 241 del 9.7.1997 (pagamento tramite modello F24)

IN CASO DI MANCATO O TARDATO PAGAMENTO:

Blocco della certificazione dal 1° gennaio dell’anno successivo in caso di versamento omesso oppure incompleto:

- Articolo 24 comma 35 Legge n. 449 del 27.12.1997

La legge 580/1993 stabilisce, per i casi di “omesso o tardivo pagamento”, una sanzione del 30% dell’ammontare del diritto dovuto, in base al:

- **D.M. n. 54 del 27.01.2005 (applicazione delle sanzioni tributarie al diritto annuale)**, circolare esplicativa n. 3587/C del 20.06.2005 e nota 172574 del 22.10.2013
- Regolamento della CCIAA di Pistoia-Prato (delibera di Consiglio n. 18 del 29.07.2021) per l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

Le sanzioni vengono irrogate secondo la normativa vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie, e tramite cartelle esattoriali:

- D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (sanzioni amministrative tributarie)
- D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 (sulle cartelle esattoriali)

2 Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento

Riferimento normativo

- ◆ I soggetti tenuti al versamento sono indicati nell'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni).
- ◆ Presupposto per il versamento del diritto annuale è l'**iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nel R.E.A.** Quindi, anche i **soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica)** devono versare il diritto annuale.
- ◆ Le cause di esonero sono indicate nell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001.

Soggetti **tenuti al versamento**

Soggetti che sono **già iscritti** nel Registro Imprese, oppure nel R.E.A., **al 1 gennaio 2024** (pagano con l'esazione a scadenza ordinaria)

Soggetti che si iscrivono **nel corso del 2024** (pagano **al momento dell'iscrizione*** o nei 30 giorni successivi)

In ogni caso il diritto annuale **viene pagato per intero**, anche se l'iscrizione è per una frazione di anno

* salvo il caso di trasferimento di sede da altra provincia (devono versare alla Camera in cui erano iscritti all'1/1)

Soggetti **non tenuti al versamento**

Per cancellazione volontaria:

- Imprese individuali: cessazione attività (dichiarata) entro il **31.12.2023** e domanda di cancellazione entro il **30.01.2024**
- Società: bilancio finale di liquidazione approvato entro il **31.12.2023** e domanda di cancellazione presentata entro il **30.01.2024**

(in tutti e due i casi, devono essere presenti **entrambi i requisiti**)

Per provvedimento dell'autorità (emesso entro il **31.12.2023**)

- **Fallimento** o **liquidazione giudiziale** (salvo il caso di esercizio provvisorio dell'impresa)
- **Liquidazione coatta amministrativa**
- **Scioglimento delle cooperative** ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies C.C. (2544 fino al 31.12.2003)

Casi particolari

- ◆ È da notare che le cause di esonero **sono solo quelle tassativamente indicate** dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, di cui allo schema precedente. (Con l'articolo 349 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al "fallimento" si aggiunge la "liquidazione giudiziale")
- ◆ Quindi lo stato di **liquidazione, inattività, sospensione** dell'attività, oppure di **concordato preventivo**, **non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.**
- ◆ Per il caso di **amministrazione straordinaria**, la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio di impresa.
- ◆ **Imprenditori individuali deceduti:** la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- ◆ **Eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Start-up innovative e PMI innovative

Si tratta di due tipologie di impresa per le quali sono state previste alcune agevolazioni fiscali. Sono disciplinate dal D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012) e dal D.L. 24.01.2015 n. 3 (convertito in L. 24.03.2015 n. 33). Il beneficio fiscale riguardante il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative).


Per la differenza fra start-up innovative e PMI innovative, e per ulteriori informazioni sulla normativa, si veda il sito <http://startup.registroimprese.it> .

- ◆ **START-UP INNOVATIVE:** sono imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**. I soggetti che possiedono **tutti i requisiti** indicati nell'articolo 25, comma 2, lettere da b) a h), del D.L. 179/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione **nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese**, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo **da due a cinque anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di start-up, iscritti nella medesima sezione speciale.
- ◆ **PMI INNOVATIVE:** sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up **ma non l'esenzione dal diritto annuale.**

3 Come pagare: modello F24, pagoPA e diritto di prima iscrizione

Riferimento normativo: esazione a scadenza ordinaria e nuove iscrizioni

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi base del diritto annuale (ridotti per il 2024 del 50% come da D.L. 90/2014), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241”*.
- ◆ Il D.Lgs. 241/1997 disciplina il “Modello di pagamento unificato”, ovvero il modello F24. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di pagoPA o tramite app Impresa Italia.
- ◆ Per le imprese (e le unità locali) di nuova iscrizione, il citato decreto che stabilisce gli importi all'articolo 4 prevede la scelta fra due modalità di pagamento: *“tramite modello F24 o direttamente allo sportello [telematico] camerale”*.



ATTENZIONE: FALSI BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI

Continuano a pervenire alle imprese, in tutta Italia, lettere da parte di soggetti con **denominazioni molto simili** a quella della CCIAA in modo da trarre in inganno i soggetti destinatari di tali invii. Viene richiesto il **pagamento di un bollettino di conto corrente postale**, che in realtà non rappresenta un tributo obbligatorio bensì una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

L'Ente Camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni; il diritto annuale deve essere pagato con una delle modalità sopra elencate, ma non con bollettino postale. I falsi bollettini non devono essere confusi con quelli allegati alle **cartelle esattoriali** (con logo Agenzia Entrate Riscossione).

È in circolazione un secondo tipo di comunicazione ingannevole: si tratta di **moduli** con l'invito a controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa. La sottoscrizione di tali moduli può comportare la registrazione inconsapevole in una banca dati al costo annuo di oltre 1000 Euro.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha predisposto la guida "Io non ci casco!" scaricabile a: https://www.agcm.it/dotcmsDOC/consumatore/Vademecum_Pmi.pdf.

Come versare il diritto annuale di prima iscrizione

Nel caso di presentazione al Registro Imprese di una pratica “ComUnica” per l’iscrizione di una nuova impresa, oppure di una nuova unità locale di impresa preesistente, il contribuente è tenuto a versare il diritto annuale. Nella nuova modulistica online si dovrà indicare la scelta fra tre opzioni:

Addebito contestuale alla pratica Euro

Pagamento tramite F24

Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica

Selezionare questa casella per tutte le pratiche Registro Imprese che non costituiscono iscrizione di nuova impresa o nuova unità locale. Si ricorda che anche in caso di trasferimento della sede da altra provincia si dovrà selezionare “pagamento non dovuto”.

Se viene selezionata la casella “addebito contestuale alla pratica”, è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l’indicazione dell’avvenuta modifica del diritto annuale addebitato.

Se invece viene selezionata la casella “Pagamento tramite F24”, l’impresa è tenuta **entro 30 giorni** ad effettuare con modello F24 il versamento dell’importo dovuto. In questo caso si dovranno utilizzare le stesse modalità e codici – descritti qui di seguito – previsti per l’esazione a scadenza ordinaria. Al momento **non** è possibile pagare il diritto di prima iscrizione on-line con PagoPA.

Come versare il diritto annuale tramite modello F24

- ◆ Il diritto annuale 2024, per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. preesistenti all’1/1 (che pagano l’esazione a scadenza ordinaria), **deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, con modello F24** (oppure con pagoPA).
- ◆ Ai sensi del D.L. n. 223 del 4.7.2006 (convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o al R.E.A., quali titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle **modalità telematiche** previste (Entratel, home banking ecc.)
- ◆ Il modello andrà compilato con il **codice fiscale** (e non la partita IVA) dell’impresa o soggetto R.E.A.
- ◆ Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella **“Sezione IMU e altri tributi locali”**, come di seguito indicato.
- ◆ È possibile effettuare il **versamento in compensazione**, ovvero utilizzare crediti che l’impresa ha per altri tributi e/o contributi.

IMPORTANTE:

Anche se il versamento è in compensazione e con F24 a saldo zero, l’importo del diritto annuale deve sempre essere maggiorato dello 0,40% se il pagamento è effettuato in occasione dell’apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.

- ◆ Se il modello F24 è **con utilizzo di crediti in compensazione**, si potranno utilizzare unicamente i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, c.2, D.L. 24.04.2014 n. 66, conv., con modificazioni, dalla L. 23.06.2014 n. 89).

Come versare il diritto annuale online tramite “pagoPA”

È stato predisposto un **sito unico nazionale** per il calcolo e (in alternativa al modello F24) il versamento del diritto annuale dovuto a tutte le Camere di Commercio. L'indirizzo internet del sito è <https://dirittoannuale.camcom.it> . Per effettuare il conteggio si dovrà:

- ◆ inserire il **codice fiscale** dell'impresa; il sistema verificherà che questa disponga di una **casella PEC** valida (salvo i soggetti non obbligati alla PEC);
- ◆ inserire una eventuale seconda mail non certificata, e il dato del **fatturato** per tutte le imprese che non pagano in misura fissa (società, consorzi, ecc.);
- ◆ nella schermata dei risultati del calcolo, usare gli appositi **pulsanti** se si vuole ricevere via mail i dettagli dei conteggi e/o se si vuole effettuare il pagamento direttamente online;
- ◆ dopo aver fatto click su “Paga online”, si dovrà **scegliere il servizio di pagamento** fra le varie banche disponibili, di regola con carta di credito; alcune banche consentono anche l'addebito diretto in conto per i propri correntisti.

Come versare il diritto annuale tramite l'app “Impresa Italia”



Da quest'anno è disponibile l'app “Impresa Italia” predisposta da Infocamere per il calcolo e il versamento del diritto annuale.

- ◆ Scaricare l'app dallo store Apple, Android o Huawei; avviarla e registrarsi con SPID.
- ◆ Impresa con importo in misura fissa e dovuto a un'unica Camera di Commercio: si può **pagare direttamente da app** oppure scaricare l'avviso PagoPa per versare alle Poste, in banca, dal tabaccaio ecc.
- ◆ Impresa con importo dovuto in base al fatturato e/o dovuto a più Camere di Commercio: si hanno a disposizione le funzioni di calcolo e si potrà pagare tramite il sito dirittoannuale.camcom.it .

**Novità
2024**

Versamenti da riparto di procedure concorsuali (per i curatori)

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 a decorrere dal 1 marzo 2021 **non è più possibile effettuare versamenti alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato con bonifico.**


I curatori fallimentari / di liquidazioni giudiziali che dovessero versare somme a titolo di diritto annuale derivanti dalla ripartizione dell'attivo possono provvedere on-line, senza recarsi presso gli uffici del diritto annuale delle sedi camerali di Prato e Pistoia, utilizzando il **Sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA)**. Collegandosi al link (specifico per la Camera di Pistoia-Prato) <https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAPP> è possibile:

- ◆ selezionare la voce richiesta dal menu a tendina: "**Fallimenti**";
- ◆ inserire C.F. / P.IVA dell'impresa per cui si effettua il versamento oltre a una breve nota a corredo del pagamento;
- ◆ inserire l'importo che si deve versare;
- ◆ procedere con il pagamento online e ottenere via e-mail la ricevuta del pagamento;
- ◆ inviare copia del pagamento con semplice mail all'ufficio Diritto Annuale.

4 Quando pagare: la scadenza del versamento

Riferimento normativo

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi base del diritto annuale (ridotti per il 2024 del 50% come da D.L. 90/2014), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, [...] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”*.
- ◆ Per il **“termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”** si fa riferimento all'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001, così come successivamente modificato. Questo termine vale solo per tutti i soggetti già iscritti all' 1.1.2024, e solo per questi vale la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 17, di pagare nei 30 giorni successivi con lo 0,40%.
- ◆ Sempre il decreto che fissa gli importi (D.M. 21.04.2011), all'articolo 4, stabilisce il termine per il diritto di **nuova iscrizione** (avvenuta nel corso del 2024): **direttamente allo sportello camerale** (ovvero tramite “ComUnica”) **oppure con F24 nei 30 giorni successivi**.



Scadenza per le nuove iscrizioni

- ◆ Per tutte le nuove iscrizioni di imprese e loro unità locali, oppure di soggetti R.E.A., si dovrà pagare **al momento dell'invio della pratica telematica** (ovvero, utilizzando ComUnica, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa); altrimenti si dovrà provvedere al versamento **con F24 nei trenta giorni successivi**.
- ◆ I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede** da altra provincia **non** devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato all'iscrizione all'altra Camera).

Scadenza ordinaria per il versamento

(imprese / unità locali / soggetti R.E.A. preesistenti all' 1.1.2024, con le eccezioni indicate nei paragrafi successivi)



per il versamento **senza 0,40%**

(prorogato al **31 luglio 2024** per i contribuenti ISA e i forfetari)

in alternativa:



per versamento **con 0,40%**

(anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%)

Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare

- ◆ Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo*** a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- ◆ I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano **entro l'ultimo giorno del mese successivo*** a quello di approvazione del bilancio.
- ◆ Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro **l'ultimo giorno del mese successivo*** a quello di scadenza del termine stesso.

* Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, pagare con maggiorazione 0,40%.

ESEMPIO 1 – società con **esercizi al 31/12**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 1 luglio oppure 31 luglio con 0,40%
- Bilancio approvato nel mese di maggio: scadenza l'ultimo giorno del mese successivo, quindi le stesse scadenze della riga precedente
- Bilancio approvato nel mese di giugno (o oltre): scadenza 31 luglio oppure 30 agosto con 0,40%

ESEMPIO 2 – società con esercizi al 30/4

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 31 ottobre oppure 30 novembre con 0,40% (sabato, prorogato a 2 dicembre)
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (settembre): scadenza l'ultimo giorno del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (ottobre) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza 30 novembre (sabato, prorogato a 2 dicembre) oppure 2 gennaio 2025 con 0,40%

ESEMPIO 3 – società con esercizi al 30/9

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (del diritto annuale **2024**) entro il 31 marzo 2025 oppure entro il 30 aprile 2025 con aggiunta dello 0,40%
- Bilancio approvato nel 5° mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scad. ultimo giorno del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (del diritto annuale 2024) 30 aprile 2025 oppure 30 maggio 2025 con 0,40%

Si ricorda che l'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2024) utilizzato per effettuare il conteggio. **Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.**

Casi particolari

- ◆ Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa**, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo **stesso modello** IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
- ◆ Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto **al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo – quando il primo esercizio ancora non è terminato – **effettueranno di nuovo il versamento** per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

5 *Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti*

Riferimento normativo

- ◆ L'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni), ha stabilito la nuova suddivisione fra i soggetti che pagano in **misura fissa** (ovvero le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) e quelli che pagano in base al **fatturato dell'esercizio precedente** (tutti gli altri iscritti al Registro Imprese).

Rispetto alla vecchia suddivisione (sezione speciale: in misura fissa; ordinaria: in base al fatturato), **alcune tipologie di impresa sono passate da un diritto fisso a uno calcolato in base al fatturato, e viceversa.**

- ◆ Per gli anni dal 2011 al 2014, il decreto 21.04.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), che ha stabilito gli importi dovuti, ha tenuto conto della nuova normativa, stabilendo al tempo stesso una **disciplina intermedia** per alcuni soggetti.

Per il **diritto annuale 2024**, il decreto 8.1.2015 ha fissato gli importi sulla base di quelli stabiliti dal citato decreto 21.04.2011, **ridotti del 50%** (come previsto dal D.L. 90/2014). Di conseguenza viene ulteriormente prorogata la "disciplina intermedia" che prevede una suddivisione, leggermente diversa da quella elencata in alto, fra chi paga in misura fissa e chi in base al fatturato.

Per il 2024 pagano quindi **in misura fissa**: tutti gli imprenditori **individuali** (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), i soggetti iscritti **solo al R.E.A.** (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) e le **unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero**. Pagano in misura fissa per il 2024 anche le **società semplici** agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (**società tra avvocati**), che nei prossimi anni dovranno versare in base al fatturato.

Tutte le altre tipologie di impresa pagano per il 2024 **in base al fatturato**.

- ◆ Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto 23.02.2023, ha autorizzato per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato la **maggiorazione del 20%** degli importi 2024.
- ◆ La modalità di arrotondamento è indicata nella **circolare** del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.


Invio delle lettere informative e ausilio al calcolo del diritto dovuto

L'invio in posta elettronica certificata (PEC) delle lettere informative è divenuto lo standard per questo tipo di comunicazione: le imprese prive di una PEC valida in visura non riceveranno alcuna lettera cartacea, pertanto dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità della loro casella PEC e/o a comunicarne una nuova al Registro delle Imprese (gli iscritti solo al REA e i consorzi non hanno l'obbligo della PEC).

Per esigenze di natura tecnica, e a causa della fase di passaggio fra vecchia e nuova normativa, le lettere informative sono state spedite alle imprese con la vecchia classificazione “sezione speciale” e “sezione ordinaria”. L’unica differenza con la nuova suddivisione riguarda **gli individuali in sezione ordinaria, che ricevono la lettera con gli scaglioni di fatturato in cui è però ben evidenziato (in un apposito riquadro) che devono versare in misura fissa.**

- ◆ Nella lettera informativa PDF inviata alle imprese che hanno almeno una unità locale è presente una **pagina aggiuntiva** che riporta il **numero di unità locali** suddiviso per ogni provincia.
- ◆ Per tutti i soggetti che per il 2024 pagano in misura fissa, indicati nello schema riportato qui sotto, nel capitolo successivo della presente guida sono indicati gli **importi già ridotti del 50%, maggiorati e arrotondati**, per facilitare il conteggio senza necessità di dover seguire tutto il procedimento analitico di calcolo.
- ◆ Per gli altri soggetti, che per il 2024 pagano in base al fatturato, è disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato un **foglio di calcolo** che consente di determinare automaticamente il diritto dovuto inserendo i dati necessari. Per utilizzarlo è necessario aver installato sul proprio PC il software Excel oppure l’applicativo gratuito OpenOffice.
- ◆ Per tutti i contribuenti tenuti al versamento del diritto annuale (escluse le nuove iscrizioni) è disponibile il sito internet <https://dirittoannuale.camcom.it> in cui è possibile, inserendo il codice fiscale della propria impresa, **effettuare il calcolo** del tributo dovuto (le imprese che pagano in base al fatturato dovranno anche inserire quest’ultimo dato). Gli importi da versare saranno visualizzati a video, e su richiesta inviati anche alla PEC dell’impresa, con i codici per il modello F24. In alternativa, sarà possibile, sempre partendo dalla schermata dei risultati del conteggio, **pagare il tributo online** utilizzando i servizi di “pagoPA”.


Schema riassuntivo diritto annuale 2024



Criteria generali per il calcolo (validi per tutti i soggetti) in base alla circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009

- ◆ **Le unità locali (e anche le sedi d'impresa) iscritte nel 2024 devono essere escluse dal calcolo, in quanto per esse è già stato richiesto il versamento al momento dell'iscrizione (e se non si fosse provveduto, resta comunque un adempimento con una scadenza diversa ovvero 30 giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione).**
- ◆ Il calcolo viene effettuato **partendo dai criteri stabiliti per il quadriennio 2011 – 2014** dal D.M. 21.04.2011, e **solo al termine si applicheranno la riduzione 50%** prevista per il 2024 e l'eventuale maggiorazione autorizzata per ogni singola CCIAA.
- ◆ Tutti i conteggi, tranne l'arrotondamento finale, andranno eseguiti mantenendo i risultati intermedi con **cinque cifre decimali**: se ce ne sono più di 5, si arrotonda al 5° decimale (si vedano le caselle indicate con * nello schema successivo).
- ◆ Quando è indicato "arrotondamento", deve essere effettuato con **criterio "matematico"**, ovvero per **difetto** se la prima delle cifre decimali "scartate" è **da 0 a 4**; per **eccesso** se tale cifra è **da 5 a 9**.
- ◆ L'importo indicato in misura fissa dal decreto ministeriale, oppure ricavato dalla tabella per scaglioni di fatturato (a seconda della tipologia di impresa), deve intendersi come **tributo ministeriale per la sola sede** (pre – riduzione) ed al netto dell'eventuale maggiorazione autorizzata per la Camera di Commercio.
- ◆ Si dovrà poi calcolare il **tributo ministeriale per la singola unità locale**, come **20%** del dovuto per la sede e con un **massimo** che per il 2024 è fissato in **Euro 200**. (Per le imprese con sede all'estero, si parte direttamente dall'importo ministeriale per l'unità locale). I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni ecc.) **non pagano** per le eventuali unità locali.
- ◆ Per la CCIAA in cui l'impresa ha sede, si **sommerà** il dovuto ministeriale per la **sede** con quello per le **unità locali** (previa **moltiplicazione del dovuto unitario per il numero di unità locali** presenti in quella provincia). Ai soli fini del diritto annuale, le "sedi secondarie" sono trattate come unità locali.
- ◆ **Per ogni altra CCIAA** in cui l'impresa **ha unità locali**, si moltiplicherà il dovuto ministeriale per ognuna di esse, per il numero di unità locali presenti in quella provincia.
- ◆ Sui risultati precedenti, mantenuti con cinque decimali, per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, si applicherà la **riduzione 50% prevista per il diritto annuale 2024**, e sull'importo ottenuto (ancora con cinque decimali) si applicherà l'eventuale percentuale di **maggiorazione** autorizzata per quella Camera di Commercio.
- ◆ Prima di procedere al versamento, si dovranno **arrotondare** gli importi così ottenuti per ogni singola CCIAA, **prima al centesimo di Euro e poi all'unità di Euro*** (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio (se si sceglie di pagare **senza 0,40 %**) è sempre espresso in **unità di Euro**.
- ◆ Se si vuole pagare alla seconda delle scadenze previste, **lo 0,40 % in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.

* In alcuni casi, l'arrotondamento diretto all'Euro potrebbe portare a un risultato diverso e non corretto. Esempio: arrotondando 26,49715 al centesimo viene 26,50 e quindi all'Euro 27,00. Arrotondando all'Euro con un solo passaggio si otterrebbe invece 26,00.

Schema del calcolo in base alla circolare ministeriale

6 *Quanto pagare: in misura fissa*

Istruzioni per il calcolo

- ◆ **Per il 2024 pagano in misura fissa: imprenditori individuali (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), società tra avvocati** previste dal comma 2 articolo 16 D.Lgs. 96/2001. Pagano il diritto annuale anche i **soggetti iscritti solo al R.E.A., tra cui le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi che svolgono un'attività economica.** Infine, le unità locali e sedi secondarie di **imprese estere** sono trattate in questo capitolo in quanto pagano in misura fissa.
- ◆ Le imprese dovranno **individuare la provincia** in cui hanno la sede e il **numero di unità locali** presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie". **I soggetti iscritti solo al R.E.A. non pagano per le eventuali unità locali.**
- ◆ **Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2024 non rientrano nell'esazione con il termine ordinario di giugno/luglio**, ma devono pagare al momento dell'iscrizione (o con modello F24 nei trenta giorni successivi).
- ◆ Nel caso di **trasferimento di sede fra province diverse**, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava l'iscrizione al 1 gennaio 2024, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- ◆ Nel caso di **passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa** (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2024.
- ◆ Il diritto annuale **non è frazionabile in alcun caso** in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali).
- ◆ I **criteri di arrotondamento degli importi da versare** sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (nel capitolo 5 è presente lo schema del calcolo in forma di diagramma di flusso).

Conteggio e pagamento con "pagoPA" o con la app Impresa Italia

È disponibile anche per il 2024 il sito internet <https://dirittoannuale.camcom.it> per effettuare il calcolo del diritto dovuto per tutte le Camere di Commercio. Per i soggetti che pagano in misura fissa, **l'unico dato necessario è quello del codice fiscale**; è però necessario disporre di una PEC valida iscritta al Registro Imprese.

Il calcolatore online potrà essere utilizzato per effettuare il solo conteggio, ottenendo i codici e gli importi da indicare sul modello F24, oppure si potrà procedere nello stesso ambiente Internet anche al pagamento tramite i servizi di "**pagoPA**" (ad esempio, con carta di credito).

Il conteggio (e per alcuni soggetti, anche il pagamento) potrà essere effettuato anche tramite la nuova app di Infocamere "**Impresa Italia**", per la quale si rimanda a pagina 12.

Tabella importi dovuti alla CCIAA di Pistoia-Prato per nuove iscrizioni e per esazione a scadenza ordinaria (imprese già iscritte)

Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte **sono gli stessi**, con l'unica differenza della **scadenza**:

- ◆ Per le **nuove iscrizioni** avvenute nel 2024, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (in questo caso il pagamento con 0,40% non è previsto).
- ◆ I soggetti **già iscritti** all' 1.1.2024 dovranno versare alla scadenza ordinaria (ovvero quella del primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con lo 0,40% in più.
- ◆ Gli importi della tabella sottostante tengono già conto della riduzione 50% rispetto a quelli ministeriali del quadriennio 2011 – 2014 e della maggiorazione 20% autorizzata per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato con decreto ministeriale 23.02.2023.

Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

Per la sede : Euro 53,00
 Per l'apertura di una **nuova** unità locale* in provincia di Prato o Pistoia: Euro 11,00
 Sede con una più unità locali* in provincia di Prato o Pistoia: → pag. seguente
A causa degli arrotondamenti, con sede + unità locale il risultato è lievemente diverso.

Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

Per la sede: Euro 120,00
 Per ogni unità locale* in provincia di Prato o Pistoia: Euro 24,00

Società semplici agricole

Per la sede: Euro 60,00
 Per ogni unità locale* in provincia di Prato o Pistoia: Euro 12,00

Società semplici non agricole - Società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Per la sede: Euro 120,00
 Per ogni unità locale* in provincia di Prato o Pistoia: Euro 24,00

Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

Per la sede: Euro 18,00

Questi soggetti **non** pagano importi aggiuntivi per le eventuali unità locali.

*Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) **le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.***

Imprese con sede principale all'estero

Per ogni unità locale* in provincia di Prato o Pistoia: Euro 66,00

* o sede secondaria

Esempio di calcolo per un piccolo imprenditore individuale

Nel successivo conteggio degli importi si parte sempre dagli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede e euro 10,56 per ogni unità locale.

Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque <u>non</u> iscritti nella sezione ordinaria)		
	<i>senza 0,40%</i>	<i>con 0,40% *</i>
Sede senza unità locali (52,80)	Euro 53,00	Euro 53,21
Sede e 1 U.L. in prov. PO / PT (52,80 + 10,56) arrotondato	Euro 63,00	Euro 63,25
Sede e 2 U.L. in prov. PO / PT (52,80 + 10,56 x 2) arrot.	Euro 74,00	Euro 74,30
Sede e 3 U.L. in prov. PO / PT (52,80 + 10,56 x 3) arrot.	Euro 84,00	Euro 84,34
[no sede] importo dovuto per 1 U.L. (10,56) arrotondato	Euro 11,00	Euro 11,04
[no sede] importo dovuto per 2 U.L. (10,56 x 2) arrotondato	Euro 21,00	Euro 21,08
[no sede] importo dovuto per 3 U.L. (10,56 x 3) arrotondato	Euro 32,00	Euro 32,13
* solo per imprese e U.L. iscritte prima del 2024.		

7 Quanto pagare: in base al fatturato

Istruzioni per il calcolo

- ◆ **Per il 2024 pagano in base al fatturato: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna**, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
- ◆ Il “fatturato” deve essere calcolato come descritto a pagina seguente.
- ◆ Le imprese dovranno **individuare la provincia** in cui hanno la sede e il **numero di unità locali** presenti in Prato o Pistoia e in ogni altra provincia. **Ai fini del diritto annuale, per “unità locali” si intende “unità locali e/o sedi secondarie”.**
- ◆ **Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2024 non rientrano nell’esazione a scadenza ordinaria**, ma devono pagare al momento dell’iscrizione gli importi di seguito elencati nella tabella “Importi per nuove iscrizioni”.
- ◆ Nel caso di **trasferimento di sede fra province diverse**, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava iscritta l’impresa al 1 gennaio 2024, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- ◆ Nel caso di **passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa** (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l’impresa al 1 gennaio 2024.
- ◆ Il diritto annuale **non è frazionabile in alcun caso** in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali).
- ◆ I **criteri di arrotondamento degli importi da versare** sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (nel capitolo 5 è presente lo schema del calcolo in forma di diagramma di flusso).

Importi per nuove iscrizioni – CCIAA di Pistoia-Prato

Il diritto annuale di nuova iscrizione può essere **automaticamente addebitato** su indicazione del richiedente al momento dell’invio della pratica con ComUnica (con indicazione degli importi in ricevuta). Se non è versato contestualmente alla domanda, il diritto annuale dovrà essere pagato nei 30 giorni successivi esclusivamente **con modello F24**.

Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc. – Solo imprese e unità locali iscritte nel 2024

Nuova impresa: Euro 200,00 – riduzione 50% + maggiorazione 20% =	Euro 120,00
Nuova unità locale (prov. di PO o PT): Euro 40,00 – rid. 50% + magg. 20% =	Euro 24,00

Definizione di “fatturato” (circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009)

La suddetta circolare ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del “fatturato” ai fini del calcolo del diritto annuale (per il 2024, si farà riferimento ai **modelli IRAP 2024 periodo d'imposta 2023**). Prima di elencare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- ◆ Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto **non rileva l'adeguamento agli studi di settore / ISA**;
- ◆ I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla **somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri** del modello IRAP.

IRAP 2024

PERIODO D'IMPOSTA 2023

MODELLO
IRAP 2024
Quadro IC
Società
di capitali

Sezione I – Imprese industriali e commerciali: somma dei righi

- **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IC5** (altri ricavi e proventi)

Sezione II – Banche e altri soggetti finanziari: somma dei righi

- **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)
- **IC18** (commissioni attive)

Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe)

Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- **IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IC5** (altri ricavi e proventi)
- **IC15** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Imprese di assicurazione

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei **premi** e degli **altri proventi tecnici** così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C; precisamente alla somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP (oggi IVASS) 4.4.2008 n. 22 e s.m.i.

Sezione V – Società in regime forfetario

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO
IRAP 2024
Quadro IQ
Persone
fisiche

*Gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria pagano per il 2024 un **importo in misura fissa** pari a quello dovuto per la classe più bassa di fatturato. Si rinvia quindi al **capitolo 6**.*

*In alternativa, gli individuali **diversi dai piccoli imprenditori** possono seguire le istruzioni di questo capitolo considerando in ogni caso un **fatturato uguale a zero**, giungendo così allo stesso risultato.*

**MODELLO
IRAP 2024
Quadro IP
Società
di persone**

Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997

- rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore / ISA, riportato nello stesso quadro.

Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97:

somma dei righi

- **IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IP17** (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- **IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IP17** (altri ricavi e proventi)
- **IP18** (interessi attivi e proventi assimilati)

Sezione III – Società in regime forfetario

- rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

Sezione IV – Società esercenti attività agricola

- rigo **IP52** (corrispettivi). Se l'attività, in tutto o in parte, non è soggetta a IRAP, si consulti la risoluzione Agenzia Entrate n. 93/E del 18.07.2017.

**MODELLO
IRAP 2024
Quadro IS
sezione III
Società di
comodo**

Le **società non operative**, denominate **società di comodo**, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994, n. 724. Tali società sono tenute a compilare anche la sezione III – Società di comodo – del quadro IS; sezione che **non rileva** ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.


Confidi

Confidi: questi soggetti, in considerazione della particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico. Nel caso in cui adottino i principi contabili internazionali, si dovrà invece considerare la voce 30 "Commissioni attive". Si vedano le note MSE n. 5024 del 12.06.2008 e n. 120930 del 17.07.2013.

Programmi per il conteggio del diritto dovuto

Una volta ricavati i dati del fatturato e del numero di unità locali, si potrà utilizzare il **foglio di calcolo** presente sul sito Internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, ottenendo automaticamente il dovuto da pagare.

Denominazione
Fatturato
Sigla prov. sede
UL in prov. sede



La modalità di calcolo è spiegata a pagina seguente. Sono disponibili anche il **diagramma di flusso** (capitolo 5) e gli **esempi di calcolo** (capitolo 8).

Il conteggio potrà essere effettuato anche sul nuovo sito <https://dirittoannuale.camcom.it> , oppure sull'app **Impresa Italia**, in cui è necessario fornire solo il dato del fatturato (e il codice fiscale dell'impresa), essendo il numero di unità locali già conosciuto dal sistema. Sullo stesso sito si potrà anche **pagare online**, come alternativa all'utilizzo del modello F24.

Calcolo del diritto annuale in base al fatturato – CCIAA di Pistoia-Prato

- ◆ Individuare il **fatturato** 2023 con i criteri descritti nelle pagine precedenti.
- ◆ Calcolare l'**importo base ministeriale per la sede** (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'impresa: l'ultima colonna facilita il conteggio)

da Euro	a Euro	importi aliquote	conteggio facilitato – importi pre-riduzione e senza maggiorazione
0	100.000	€ 200	€ 200,00 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015 %	€ 200,00 + 0,015 % della parte eccedente € 100.000
250.000	500.000	0,013 %	€ 222,50 + 0,013 % della parte eccedente € 250.000
500.000	1.000.000	0,010 %	€ 255,00 + 0,010 % della parte eccedente € 500.000
1.000.000	10.000.000	0,009 %	€ 305,00 + 0,009 % della parte eccedente € 1.000.000
10.000.000	35.000.000	0,005 %	€ 1.115,00 + 0,005 % della parte eccedente € 10.000.000
35.000.000	50.000.000	0,003 %	€ 2.365,00 + 0,003 % della parte eccedente € 35.000.000
50.000.000	oltre	0,001 %	€ 2.815,00 + 0,001 % della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00

- ◆ Calcolare l'**importo base ministeriale per l'unità locale** (5 decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di Euro 200,00.
- ◆ Effettuare l'operazione (mantenere 5 decimali nel risultato):

$$\text{dovuto per la sede [se in provincia di PO o PT]} + \left(\text{dovuto per ogni unità locale} \times \text{numero unità locali in provincia di PO o PT} \right)$$
- ◆ Al risultato precedente, applicare la **riduzione del 50%** e su quanto ottenuto applicare la **maggiorazione del 20%** (decreto ministeriale 23.02.2023), mantenendo sempre cinque decimali.
- ◆ Arrotondare* quanto ottenuto **prima al centesimo e poi all'Euro** (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 **per la CCIAA di Pistoia-Prato**.
- ◆ Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, **lo 0,40 % in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda* nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.
- ◆ Se l'impresa ha **unità locali fuori provincia**, si riparte dall'**importo base ministeriale per l'unità locale** e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; al risultato si applica la riduzione 50% e successivamente l'eventuale maggiorazione; si arrotonda* al centesimo e poi all'Euro.
- ◆ Le **unità locali iscritte nel 2024** in provincia di Prato o Pistoia, a differenza delle altre, pagano sempre **Euro 24,00** (ovvero Euro 40 – 50% + 20% di maggiorazione). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi; altrimenti si dovrà provvedere al ravvedimento.

* Arrotondamenti con criterio "matematico": per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

8 *Esempi di calcolo 2024* *in base al fatturato*

Dati necessari per il calcolo

Gli esempi presenti in questo capitolo si applicano a: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente. Sono state illustrate in precedenza la modalità di calcolo con la tabella per scaglioni di fatturato (capitolo 7) e la modalità di arrotondamento in base alla circolare ministeriale n. 19230 del 3.3.2009 con uno schema del calcolo in forma di diagramma di flusso (capitolo 5).

I conteggi possono essere effettuati automaticamente utilizzando il **foglio di calcolo Excel / OpenCalc** presente sul sito della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

I dati necessari per il calcolo sono:

- ◆ il **fatturato** 2023 individuato con i criteri elencati nel capitolo precedente;
- ◆ il numero di **unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 31.12.2023** e di quelle **iscritte nel 2024** (tenuto conto anche di quanto già versato a titolo di diritto annuale all'atto del deposito della domanda);
- ◆ l'eventuale **percentuale di maggiorazione** applicata da ogni Camera di Commercio in cui l'impresa ha sede e/o unità locali (per il 2024, il Min. Imprese e Made in Italy con decreto del 23.02.2023 ha autorizzato per la Camera di Pistoia-Prato la **maggiorazione del 20%**).

Esempio 1

Calcolo del diritto annuale per un'impresa che nel 2023 ha realizzato un fatturato di Euro 383.211,00, con la sede a Prato o Pistoia e senza unità locali.

Effettuare sempre tutto il conteggio mantenendo **cinque decimali** per i risultati intermedi

◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%	22,50000
- per i restanti 133.211,00 Euro, aliquota 0,013%.....	17,31743
Totale (importo base ministeriale per la sede).....	239,81743

◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Si può saltare il calcolo del dovuto ministeriale per le unità locali, che l'impresa non ha.

Dovuto totale senza maggiorazione (solo sede) **239,81743**

◆ Riduzione 50% e maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Pistoia-Prato)

239,81743 – 50%	119,90872
119,90872 + 20%	143,89046
arrotondato prima al centesimo	143,89
e successivamente all'Euro	144,00

L'impresa dovrà versare Euro 144,00 alla CCIAA di Pistoia-Prato, codice Ente PO (oppure 144,58 con lo 0,40%).

Esempio 2

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, con sede e due unità locali a PO o PT al 31.12.2023, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di Euro 984.647,00.

◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- per i restanti 484.647,00 Euro di fatturato, aliquota 0,010%	48,46470
Totale (importo base ministeriale per la sede)	303,46470

◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 303,46470	60,69294
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

Riduzione 50%, maggiorazione e arrotondamento dell'importo da versare si effettuano sempre **dopo** aver sommato il dovuto per la sede e tutte le unità locali in Prato o Pistoia

◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 2 U.L. = 303,46470 + (2 x 60,69294) = **424,85058**

◆ Riduzione 50% e maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Pistoia-Prato)

424,85058 – 50%.....	212,42529
212,42529 + 20%.....	254,91035
arrotondato prima al centesimo	254,91
e successivamente all'Euro.....	255,00

L'impresa dovrà versare Euro 255,00 alla CCIAA di Pistoia-Prato, codice Ente PO (oppure 256,02 con lo 0,40%).

Esempio 3

Calcolo per un'impresa, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di Euro 5.004.931,00; con sede e una unità locale a PO o PT; tre U.L. nella provincia "XY" che non ha maggiorazione; due U.L. nella provincia "ZW" che ha maggiorazione 20% (tutte le unità locali sono preesistenti al 31.12.2023).

◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- da 500.000,00 a 1.000.000,00 con aliquota 0,010%.....	50,00000
- per i restanti 4.004.931,00 di fatturato, aliquota 0,009%.....	360,44379
Totale (importo base ministeriale per la sede)	665,44379

Il risultato del calcolo per l'unità locale è 133,088758 che si arrotonda a cinque decimali per eccesso perché la prima cifra scartata è un 8

◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 665,44379.....	133,08876
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 1 U.L. = 665,44379 + 133,08876 = **798,53255**

◆ Riduzione 50% e maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Pistoia-Prato)

798,53255 – 50%	399,26628
399,26628 + 20%	479,11954
arrotondato prima al centesimo	479,12
e successivamente all'Euro	479,00

Per le **unità locali fuori provincia** si riparte sempre da 133,08876, che è l'importo base ministeriale (per questa impresa) per l'unità locale prima della riduzione 50% e dell'applicazione dell'eventuale maggiorazione

◆ **Importo da versare a CCIAA "XY"**

Importo base: 3 U.L. = 3 x 133,08876	399,26628
Riduzione 50%: 399,26628 – 50%	199,63314
arrotondato prima al centesimo	199,63
e successivamente all'Euro	200,00

◆ **Importo da versare a CCIAA "ZW"**

Importo base: 2 U.L. = 2 x 133,08876	266,17752
Riduzione 50%: 266,17752 – 50%	133,08876
Con maggiorazione: 133,08876 + 20%	159,70651
arrotondato prima al centesimo	159,71
e successivamente all'Euro	160,00

L'impresa dovrà versare Euro 479,00 alla CCIAA di Pistoia-Prato (codice Ente PO), Euro 200,00 alla CCIAA "XY" e Euro 160,00 alla CCIAA "ZW". Oppure, con lo 0,40%, 480,92 a Pistoia-Prato, 200,80 a "XY" e 160,64 a "ZW".

Esempio 4

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di Euro 663.520,00; con sede e tre unità locali a Prato o Pistoia al 31.12.2023; nel corso del 2024 ha aperto una quarta unità locale, pagando Euro 24,00 all'iscrizione.

◆ **Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato**

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- per i restanti 163.520,00 di fatturato, aliquota 0,010%.....	16,35200
Totale (importo base ministeriale per la sede)	271,35200

◆ **Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale**

20% di Euro 271,35200	54,27040
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

◆ **Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali**

Sede + 3 U.L. = 271,35200 + (3 x 54,27040)	434,16320
L'unità locale aperta nel 2024 è esclusa da questo conteggio.	

◆ **Riduzione 50% e maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Pistoia-Prato)**

434,16320 – 50%.....	217,08160
217,08160 + 20%.....	260,49792
arrotondato prima al centesimo	260,50
e successivamente all'Euro	261,00

◆ **Calcolo per l'unità locale aperta nel 2024**

A differenza delle altre, le unità locali aperte nel corso del 2024 pagano sempre l'importo della fascia più bassa di fatturato, ovvero 40 – riduzione 50% + maggiorazione 20% = Euro 24,00; poiché l'impresa ha già pagato questo importo al momento dell'iscrizione, non dovrà versare altro per questa unità locale.

L'impresa dovrà versare Euro 261,00 alla CCIAA di Pistoia-Prato (oppure, 262,04 con lo 0,40%).

Applicare sempre l'arrotondamento **prima al centesimo e poi all'Euro**: in questo caso, effettuando erroneamente l'arrotondamento diretto all'Euro, si otterrebbe un importo diverso da versare.

Esempio 5

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di Euro 37.222.797,00; con sede e una unità locale a Prato o Pistoia al 31.12.2023; nel corso del 2024 ha aperto altre due unità locali, senza pagare il diritto al momento dell'iscrizione.

◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- da 500.000,00 a 1.000.000,00 con aliquota 0,010%.....	50,00000
- da 1.000.000,00 a 10.000.000,00 con aliquota 0,009%.....	810,00000
- da 10.000.000,00 a 35.000.000,00 con aliquota 0,005%.....	1.250,00000
- per i restanti 2.222.797,00 Euro di fatturato, aliquota 0,003%	66,68391
Totale (importo base ministeriale per la sede)	2.431,68391

◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 2.431,68391	486,33678
che supera il massimo di Euro 200,00 quindi si limita a	200,00000

◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 1 U.L. = 2.431,68391 + 200,00000	2.631,68391
---	--------------------

Le due unità locali aperte nel 2024 sono escluse da questo conteggio.

◆ Riduzione 50% e maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Pistoia-Prato)

2.631,68391 – 50%	1.315,84196
1.315,84196 + 20%	1.579,01035
arrotondato prima al centesimo	1.579,01
e successivamente all'Euro	1.579,00

◆ Calcolo per le unità locali aperte nel 2024

Le unità locali iscritte in corso d'anno, anche se per esse non si è ancora effettuato il versamento, vanno sempre **conteggiate a parte** rispetto agli importi da versare per l'esazione a scadenza ordinaria.

Per le due unità locali aperte nel 2024 si sarebbero dovuti versare Euro 24 x 2 = 48,00 al momento dell'iscrizione o entro i 30 giorni successivi. Si dovrà quindi effettuare **ravvedimento** (si consulti il capitolo su questo argomento). A titolo di esempio, si supponga che le due unità locali siano state aperte con lo stesso protocollo del 16 febbraio e che il ravvedimento venga effettuato il 1 luglio: si hanno Euro 0,35 di interessi legali (**codice 3851**) e Euro 1,80 per la sanzione (**codice 3852**).

L'impresa dovrà versare Euro 1.579,00 alla CCIAA di Pistoia-Prato (oppure, 1.585,32 con lo 0,40%). Per le unità locali nuove – dopo aver comunicato il ravvedimento alla CCIAA stessa – **Euro 48,00 (cod. 3850) + Euro 0,35 (cod. 3851) + 1,80 (cod. 3852)**.

9 *Compensazione e rimborsi in caso di versamento eccedente*

Riferimento normativo

- ◆ Sia l'articolo 17 comma 3 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (che ha istituito la riforma del diritto annuale), che l'art. 10 comma 1 del D.M. n. 359 del 11.05.2001 (regolamento di attuazione), stabiliscono per i rimborsi il termine decadenziale di **ventiquattro mesi** dalla data di versamento. Il termine di ventiquattro mesi non si applica all'utilizzo del credito in compensazione con il modello F24.

Compensazione diritto annuale

È senz'altro **più vantaggioso** per il contribuente **utilizzare la compensazione** anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto. Ciò in quanto:

- ◆ **non ci sono costi** (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell'emissione dell'assegno circolare);
- ◆ l'utilizzo del credito è **immediato**;
- ◆ consente anche di **correggere errori**, in casi limitati, sull'Ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata).

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita **sezione "IMU e altri tributi locali"**, riempiendo una riga con gli **stessi codici** utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita **colonna "Importi a credito"**; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

È necessario **contattare preventivamente** la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate. In particolare si fa presente che:

- ◆ nel caso di **pagamento a CCIAA errata** (es. Firenze invece che Prato o viceversa), le Camere di Commercio **potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme**: in questo caso, evidentemente, non si dovrà effettuare la compensazione;
- ◆ nel caso di **presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero** (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega doppia, previa **rinuncia al credito** del diritto annuale (si veda la sezione successiva);
- ◆ nei casi di modelli compilati correttamente, **ma con errato accredito dipendente dall'intermediario** (F24 non telematici), l'Ufficio potrà verificare la mancata corrispondenza fra il cartaceo e quanto realmente pervenuto: in questi casi è **l'utente che si dovrà rivolgere all'intermediario**, al fine di inviare la rettifica all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- ◆ l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con **modalità diverse dal modello F24**;
- ◆ nel caso di **imprese cessate**, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- ◆ il credito è prescritto, come da disciplina contenuta nel Codice Civile.

Rinuncia al credito da diritto annuale

Se il versamento eccedente del diritto annuale è stato effettuato con **uno o più modelli a saldo zero** in cui sono stati utilizzati crediti verso altri Enti, ad esempio crediti erariali, è possibile che tali crediti siano stati iscritti in compensazione sul modello F24 per un importo eccedente rispetto all'effettiva disponibilità.

Il caso più frequente è quello in cui è **stato trasmesso due volte lo stesso identico modello a saldo zero**. L'utilizzo del credito (ad esempio, credito IVA) in misura superiore alla disponibilità comporta per il contribuente una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello erroneo, ma poiché questo contiene il diritto annuale, che è di competenza della Camera di Commercio, bisognerà:

- ◆ prima, **presentare alla CCIAA l'istanza di rinuncia al credito da diritto annuale** (ovvero si dichiara che non si utilizzerà in compensazione né se ne chiederà il rimborso);
- ◆ successivamente, si potrà presentare **l'istanza di annullamento vera e propria all'Agenzia delle Entrate**, allegando l'istanza indicata al punto precedente con il timbro di protocollo della Camera di Commercio.

Ovviamente, nel caso in cui per effetto di tale annullamento il diritto annuale dovesse risultare versato in misura incompleta, bisognerà procedere anche al **reintegro della differenza**. Si consiglia pertanto di prendere preventivamente contatti, anche telefonici, con l'Ufficio Diritto Annuale per l'esatta determinazione del tributo dovuto alla Camera di Commercio.

Rimborsi diritto annuale



ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e **richiedono coordinate bancarie** per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti.


Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzo, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.

Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso in cui si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- ◆ soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- ◆ importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse da F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24.



La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, entro il termine di decadenza sopra indicato, e sottoscritta con firma semplice. Dovrà essere utilizzato il **modello** disponibile presso l'Ufficio stesso oppure scaricabile dal sito Internet della Camera di Commercio di Prato. Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.

Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere a mezzo posta la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.

In particolare, nel caso di rimborso di importi versati dal professionista per pratiche di iscrizione al Registro Imprese di sedi e/o unità locali, il modello dovrà essere compilato come segue:

- ◆ il richiedente il rimborso sarà il notaio o commercialista, se persone fisiche, o il legale rappresentante dello studio associato che ha inoltrato la pratica al Registro Imprese, indicando la propria sede e il codice fiscale;
- ◆ nello spazio delle motivazioni, dovrà essere specificato che il versamento del diritto annuale è stato eseguito per conto dell'impresa "X" ai fini dell'iscrizione di impresa e/o nuova unità locale (scrivere i dati identificativi dell'impresa: denominazione, REA, codice fiscale);
- ◆ nel caso in cui si richieda il rimborso con accredito su c/c bancario, questo dovrà risultare intestato al soggetto richiedente (notaio, commercialista, studio associato).

Particolare attenzione anche per quanto riguarda gli **allegati**:

- ◆ versamenti a mezzo F24: **modello del versamento**, con **timbro** dell'intermediario se cartaceo oppure con **ricevuta telematica**;
- ◆ versamenti con contanti, Bancomat allo sportello: **ricevuta del Registro Imprese**;
- ◆ versamenti con cassa automatica (pratiche telematiche): **ricevuta del Registro Imprese**;
- ◆ pagamenti tramite ruoli: **quietanza dell'Agente della Riscossione** (in tal caso il rimborso verrà effettuato a mezzo dell'Agente della Riscossione competente territorialmente);
- ◆ per le istanze di rimborso relative a soggetti che pagano in base al fatturato: **copia del prospetto IRAP in base al quale si determina il dovuto per l'anno di cui si richiede il rimborso** (salvo il caso di diritto di prima iscrizione);

- ◆ **a tutte le istanze dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente;**
- ◆ altra documentazione è necessaria per il rimborso in caso di società di persone cessate, rimborso agli eredi, ecc. (contattare l'ufficio in questi casi).

Nei casi di rimborso con accredito in c/c bancario, si ricorda che le nuove disposizioni in materia di bonifici impongono l'uso del codice **IBAN** di 27 caratteri, nell'ordine:

- ◆ 4 iniziali: IT più le due cifre di controllo;
- ◆ 1 lettera di controllo CIN;
- ◆ 5 cifre ABI che identificano la banca;
- ◆ 5 cifre CAB che identificano lo sportello;
- ◆ 12 cifre (per alcune banche possono essere presenti lettere) del numero di c/c.

10 *Ravvedimento operoso per le violazioni sul diritto annuale*

Riferimento normativo


- ◆ Il ravvedimento operoso in materia tributaria è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (e successive modifiche e integrazioni): si può applicare al diritto annuale perché quest'ultimo ha natura di "tributo".
- ◆ Il D.M. 27.01.2005 n. 54 all'articolo 6 conferma l'applicabilità di tale istituto al diritto annuale, come di seguito indicato nelle sezioni "Termini per il ravvedimento" e "Calcolo degli importi da versare".

Ravvedimento e blocco della certificazione

- ◆ **A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale** (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
- ◆ **Se non è trascorso più di un anno dalla violazione** (ovvero dalla scadenza del termine per effettuare il versamento), l'impresa può – oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato – provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

Termini per il ravvedimento

Bisognerà individuare la **data della violazione**, ovvero la data di scadenza entro la quale non è stato effettuato – in tutto o in parte – il versamento dovuto.



Codici per il versamento a titolo di ravvedimento

Il ravvedimento si effettua utilizzando il modello F24, **sezione “IMU e altri tributi locali”**, la stessa che si compila per il comune versamento del diritto annuale. I codici sono:

3850 per il tributo
3851 per gli interessi *
3852 per la sanzione *

*** ATTENZIONE**, i versamenti con codice 3851 e 3852 **non sono compensabili** con crediti per altri tributi.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente / codice comune	immob. Ravv.	immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
P O						3850			,	,	
P O						3851			,	,	
P O						3852			,	,	
detrazione									,	,	
							TOTALE	G			
										H	
										+/-	SALDO (G-H)

Indicare come sempre **PO**, sigla automobilistica di Prato

Anno di riferimento è quello di competenza del tributo

IMPORTI A DEBITO VERSATI: indicare gli importi così come calcolati nella sezione successiva.

Calcolo degli importi da versare per il ravvedimento sul diritto 2024

per il ravvedimento sul diritto dell'anno precedente si consulti la guida del 2023

ATTENZIONE: si raccomanda di utilizzare queste istruzioni solo per i ravvedimenti sul diritto annuale dovuto alla CCIAA di Pistoia-Prato. Si invita inoltre a contattare **sempre** l'Ufficio Diritto Annuale prima di effettuare il ravvedimento.

Il calcolo del ravvedimento parte dalla **data di scadenza** del versamento:

- ◆ Per le nuove iscrizioni è il **30° giorno dopo la protocollazione** della domanda
- ◆ In tutti gli altri casi si fa riferimento alla data di scadenza **“scelta” dal contribuente** (es. 1/7 oppure 31/7): ad esempio, se era stato precedentemente effettuato un versamento incompleto, si dovrà considerare entro quale dei due termini era stato effettuato.

Si procederà quindi, **entro un anno** dalla scadenza così individuata, al versamento degli importi:

- ◆ Codice tributo **3850**: il **tributo**, ottenuto per differenza fra il **dovuto (aumentato dello 0,40% se era stata scelta con un versamento parziale la seconda scadenza)** e quanto **versato entro la scadenza** stessa.
- ◆ Codice tributo **3851**: gli **interessi** (sul tributo di cui sopra) per il numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data in cui si versa il ravvedimento. I giorni trascorsi fino al 31.12.2024 sono soggetti al tasso del **2,5%**; il divisore è **36500**.
- ◆ Codice tributo **3852**: la **sanzione** (sempre calcolata sul tributo di cui sopra), del **3%** se il ravvedimento avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza, e del **3,75%** se avviene a partire dal 31° giorno fino a un anno. **Non** si applica al diritto annuale il c.d. ravvedimento “mini” o “sprint” per i primi 15 giorni.

11 *Cartelle esattoriali: calcolo di sanzioni e interessi*

Riferimento normativo

- ◆ L'articolo 18 comma 8 della **Legge n. 580 del 29.12.1993** (con successive modifiche e integrazioni) stabilisce che *“le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale”* sono disciplinate *“secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.
- ◆ Il citato D.Lgs. 472/1997 stabilisce le norme base in materia di **sanzioni tributarie**.
- ◆ Il **decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54** è stato emanato come *“Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”* e contiene le norme di dettaglio specifiche per il diritto camerale; è stato successivamente accompagnato dalla circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20.06.2005.
- ◆ Nel corso del 2013 l'Agenzia delle Entrate ha modificato alcune delle procedure di calcolo della sanzione per i tributi erariali di sua competenza. Successivamente, allo scopo di uniformare anche le sanzioni sul diritto annuale a tali nuove regole, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la nota n. 172574 del 22.10.2013 che **modifica rispetto al passato, in senso più favorevole al contribuente, il calcolo della sanzione in alcune fattispecie**.
- ◆ Con delibera di Consiglio n. 18 del 29.07.2021, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato ha disciplinato con proprio **regolamento** (disponibile sul sito Internet) le norme specifiche per l'irrogazione delle sanzioni sul diritto annuale dovuto per imprese e unità locali di propria competenza.

Emissione del ruolo per le violazioni sul diritto annuale

Nei casi di violazione sul diritto annuale, ovvero di

- ◆ versamento **omesso**
- ◆ versamento **incompleto** (tra cui il versamento alla seconda scadenza, di regola il 30 luglio, senza la maggiorazione 0,40%)
- ◆ versamento **in ritardo** (dopo il termine previsto per il versamento con 0,40%)

il contribuente è soggetto a una **sanzione amministrativa** in base ai riferimenti normativi sopra citati. Si ricorda che **entro un anno dalla violazione** (cioè dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo) è **possibile evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento** (si veda per quest'ultimo il capitolo precedente).


La sanzione è irrogata, di regola, con emissione di **ruolo esattoriale**: il contribuente riceve dall'Agente della Riscossione una **cartella di pagamento** comprensiva di:

- ◆ eventuale **tributo** ancora non versato
- ◆ **sanzione** amministrativa tributaria
- ◆ **interessi** legali.


Il contribuente dovrà versare all'Agente della Riscossione tali importi più le **spese di notifica** e i **compensi esattoriali**.

Calcolo del residuo di tributo non versato

Salvo il caso elementare di tributo interamente omesso, in caso di violazione le somme pagate sono suddivise **in base ai periodi di versamento**, delimitati dalle scadenze per pagare senza e con 0,40%. I versamenti sotto indicati con (A), (B) e (R) sono da intendersi incompleti (altrimenti non ci sarebbe alcuna sanzione) mentre quelli in ritardo (C) possono essere sia completi che non.



Per il calcolo del residuo di tributo non versato, che sarà iscritto a ruolo esattoriale, si partirà dal dovuto iniziale, eventualmente aumentato dello 0,40% se il contribuente **ha effettuato almeno un versamento fra la prima e la seconda scadenza** (periodo B indicato qui sopra):



Calcolo della sanzione

La sanzione è pari al **30%** sul tributo interamente omesso, o sul residuo di tributo non versato come da schemi precedenti, e sempre del **30%** sui versamenti in ritardo non ravveduti (indicati sopra con la lettera "C"). Se ci sono altre violazioni nei tre anni precedenti (c.d. "recidiva"), può essere incrementata fino al 42%. In casi di dolo o colpa grave (produzione di documenti falsi ecc.) può essere applicata una percentuale maggiore, fino al **100%**.

Per il diritto annuale di prima iscrizione, in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del **10%** per i primi trenta giorni di ritardo e del **30%** in tutti gli altri casi.

A tutela del contribuente si applica poi il principio delle “**violazioni continuate**” (articolo 7 del Regolamento Camerale): quando un contribuente commette violazioni **su più anni**, senza ricevere alcuna notifica di violazione relativa al diritto annuale, la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non può essere superiore alla più alta fra esse, calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%.

Il metodo di calcolo della sanzione sopra indicato si applica **a partire dai ruoli emessi per le violazioni sul diritto annuale 2011**.

Per le cartelle esattoriali relative al diritto degli anni antecedenti al 2011 sono stati applicati i criteri indicati nella precedente circolare 3587/C che rispetto a quelli sopra indicati presentano le seguenti differenze:

- nessuna differenza per il calcolo della sanzione per le nuove iscrizioni: 10% per i primi trenta giorni di ritardo e 30% successivamente
- in nessun caso il dovuto veniva aumentato dello 0,40% e i versamenti incompleti effettuati in tale periodo (lettera B negli schemi precedenti), anche per la sola omissione dello 0,40%, venivano sanzionati come “ritardo inferiore a trenta giorni” ovvero al 10% sull'intero importo
- i ravvedimenti incompleti erano sempre sanzionati come non ravveduti.

Calcolo degli interessi

La **data iniziale** per il calcolo degli interessi è la data di **scadenza** del versamento ovvero:

- ◆ di regola, l'ultimo giorno per pagare senza 0,40% (es. 30 giugno) salvo i due casi sotto indicati
- ◆ se il contribuente ha effettuato un versamento incompleto nel periodo dello 0,40% (lettera B negli schemi precedenti), e quindi il dovuto per il calcolo è stato aumentato dello 0,40%, gli interessi partiranno dalla seconda scadenza (es. 30 luglio)
- ◆ per le nuove iscrizioni si parte dall'apposito termine per esse stabilito (trenta giorni dopo la data di protocollazione della domanda).

La **data finale** per il calcolo degli interessi è:

- ◆ il **giorno in cui è stato effettuato il versamento**, per i pagamenti in ritardo;
- ◆ la **data di consegna dei Ruoli all'Agente della Riscossione**, per i tributi omessi in tutto o in parte (residuo non versato).

Il conteggio viene effettuato in giorni, secondo il calendario civile e con divisore **36500**, in base ai tassi vigenti anno per anno indicati nell'art. 1284 del Codice Civile, come da tabella seguente.

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE (art. 1284 Codice Civile)

dal 21.04.1942 al 15.12.1990 5%	dal 01.01.2014 al 31.12.2014 1%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%	dal 01.01.2015 al 31.12.2015 0,5%
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%	dal 01.01.2016 al 31.12.2016 0,2%
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%	dal 01.01.2017 al 31.12.2017 0,1%
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%	dal 01.01.2018 al 31.12.2018 0,3%
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%	dal 01.01.2019 al 31.12.2019 0,8%
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%	dal 01.01.2020 al 31.12.2020 0,05%
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%	dal 01.01.2021 al 31.12.2021 0,01%
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%	dal 01.01.2022 al 31.12.2022 1,25%
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 1,5%	dal 01.01.2023 al 31.12.2023 5%
dal 01.01.2012 al 31.12.2013 2,5%	dal 01.01.2024 2,5%

Cartelle esattoriali: guida alla lettura e al pagamento

La cartella esattoriale viene emessa dall'Agente competente per territorio provinciale (in base alla residenza anagrafica dell'imprenditore individuale o alla sede principale della società). Da ottobre 2021, Agenzia delle Entrate - Riscossione è l'unico Agente a livello nazionale.

A partire da luglio 2017, le cartelle destinate a imprese individuali o costituite in forma societaria vengono notificate **esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** risultante al Registro Imprese, e non più in formato cartaceo. Se l'indirizzo PEC risulta assente, non valido oppure saturo dopo due tentativi di invio, la cartella viene **depositata in formato PDF** presso un'apposita area Internet con accesso dal sito web <https://attidepositati.infocamere.it> e una raccomandata A/R viene inviata al destinatario per dare notizia dell'avvenuto deposito. Si precisa che **nessun atto cartaceo** viene depositato presso le Camere di Commercio, né presso Infocamere, che non hanno accesso e non rilasciano atti depositati dagli Agenti della Riscossione, che possono essere recuperati solo ed esclusivamente accedendo CNS (Carta Nazionale dei servizi) oppure identità SPID all'area riservata del sito sopra indicato.

La cartella riporta nella prima pagina i dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli **importi** iscritti a ruolo e dei relativi **Enti destinatari** di tali somme. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'**Agente della Riscossione** (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

La sezione più importante per la comunicazione tra Ente impositore e contribuente è però il "Dettaglio degli addebiti", riportata nella pagina seguente: in essa sono indicati il numero REA, la violazione contestata al contribuente e gli importi iscritti a ruolo, con i relativi codici:

- ◆ **961** per il tributo (eventuale) non versato;
- ◆ **962** per la sanzione;
- ◆ **992** per gli interessi.
- ◆ Se sono presenti righe con i codici 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste **non** si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio.

Per quanto riguarda il pagamento, si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere **notificata a più soggetti**: ad esempio, ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori ecc. **Per evitare di pagarla più volte**, si dovrà controllare il **numero** di cartella, che sarà **lo stesso** tranne l'eventuale aggiunta di **tre cifre** dopo una barra es: 136 2017 12345678 90 per la società, 136 2017 12345678 90 / 001 per il primo socio, / 002 per il secondo e così via.

Il pagamento può essere effettuato con varie modalità, elencate sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e sulla cartella stessa:

- ◆ **Con modalità telematiche**: sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla app dedicata, o sui canali telematici dei prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste italiane ecc.)
- ◆ **In contanti (fino a 5000 euro) o con bancomat**, direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione, agli uffici postali, ricevitorie, tabaccai abilitati ecc.

Gli importi da pagare sono diversi se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure dopo. Nel secondo caso, sono da pagare anche gli interessi di mora, una quota maggiore di compensi di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive.

NOTA: le informazioni sugli importi iscritti a ruolo devono sempre essere richieste all'Ente impositore, ovvero in questo caso all'Ufficio Diritto Annuale.

Dettaglio degli addebiti



Violazione che viene contestata al contribuente e relativo anno di competenza

RUOLO EMESSO DA
Camera di commercio di Pistoia - Prato Ufficio diritto annuale
 Via del Romito 71 59100 PRATO PO tel. 0574/61261

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- RUOLO N. 2023/017846 Diritto annuale anno 2020

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati gli **oneri di riscossione e l'importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2023/017846 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2023/017846 Diritto annuale anno 2020

Diritto annuale
 Partita: 0CPON2020203001234567890IP DirittoAnnuale Omesso 2020 Rea PT 000000
 Diritto annuale 2020 non versato. Si applica la sanzione del 30% ex DM 54/2005,
 Regolamento Camerale 18/2021 e successive modifiche e integrazioni

Numero REA:
 prenderne sempre nota per le richieste di informazioni telefoniche alla CCIAA

Ruolo n. 2023/017846.
Reso esecutivo in data 02-11-2023.
Consegnato il 25-12-2023. Ruolo ordinario.
Partita: 0CPON2020203001234567890IP DirittoAnnuale Omesso 2020 Rea PT 000000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è CATIA BARONCELLI.
Le informazioni sotto riportate sono fornite da Camera di Commercio di Pistoia - Prato Ufficio Diritto Annuale, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2020	0961	Diritto annuale Camera di Commercio DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA PT 000000	53,00
2	2020	0962	Diritto annuale Camera di Commercio - sanzione pecuniaria DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA PT 000000	15,90
3	2020	0992	Diritto annuale Camera di Commercio - interessi DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA PT 000000	3,29
Totale				72,19
Totale da pagare (entro le scadenze) *				euro 72,19

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella.

Diritto annuale CCIAA = **codice tributo 961**
 Sanzione pecuniaria = **codice tributo 962**
 Interessi = **codice tributo 992**

Se si paga in ritardo, ovvero più di 60 giorni dopo la notifica, l'importo sarà ricalcolato al momento del pagamento on-line o presso il prestatore di servizi di pagamento aderente a pagoPA, o dal tabaccaio ecc.

Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela

In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, che comprenda anche codici tributo **961**, **962** e/o **992** (diritto annuale), di cui non ritiene dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione “**Dettaglio degli addebiti**”, precedentemente raffigurata.

Se il contribuente ritiene che la cartella sia – in tutto o in parte – palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare **richiesta di riesame in autotutela**, al fine di ottenere l'annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali. La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria.

La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l'apposito **modulo** che si può scaricare dal sito Internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento – e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella – la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Cartelle esattoriali: richiesta di rateazione

Di regola, la cartella esattoriale relativa al diritto annuale deve essere versata in unica soluzione, entro il 60° giorno dalla notifica. Nel caso di contribuenti in situazione di difficoltà finanziaria, può essere richiesta ad Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateizzazione dell'importo dovuto.

12 *Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti*

Prima di regolarizzare

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato oppure versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare **due condizioni**:

1 Sono scaduti o no i termini per il ravvedimento?

2 La CCIAA ha già emesso il ruolo (cartelle esattoriali) per quell'anno di competenza?

- ◆ Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il **ravvedimento** (ovvero non sia trascorso **più di un anno** dalla scadenza) è conveniente senz'altro procedere a tale forma di regolarizzazione **che evita ogni successiva irrogazione di sanzione** da parte dell'Ente (si veda il capitolo 10 sul ravvedimento).
- ◆ Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all'emissione dei ruoli da parte della CCIAA, si dovrà provvedere a **versare il solo tributo** (codice 3850) e attendere l'emissione della cartella esattoriale, che conterrà solo sanzione e interessi (questi ultimi, con il calcolo bloccato alla data in cui è stato pagato il tributo), oppure, per regolarizzare definitivamente la posizione, **prendere contatti con l'Ufficio Diritto Annuale per l'emissione di un atto di irrogazione immediata**, comprensivo di sanzione e interessi.
- ◆ **Se è già stato emesso il ruolo (cartelle esattoriali), non si dovrà procedere più a versamenti con modello F24 ma pagare la cartella esattoriale all'Agente della Riscossione competente.** Al momento della pubblicazione di questa guida, è stato emesso il ruolo per tutti gli anni fino al 2020 compreso.

È senz'altro opportuno, prima di regolarizzare il tributo con modello F24, informarsi presso l'Ufficio Diritto Annuale sull'eventuale emissione di **ulteriori ruoli**.

Si riassumono di seguito gli importi per il **2022** e il **2023**; per informazioni più dettagliate si dovrà far riferimento alla Guida al versamento dei relativi anni. Nelle pagine del sito Internet sono disponibili anche gli importi degli anni 2021 e precedenti.

Diritto annuale 2022 e 2023

2022 **Riferimento normativo:** decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 08.01.2015, che fissa gli importi sulla base di quelli del decreto 21.04.2011 ridotti del 50% (come previsto da D.L. 90/2014); decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 12.03.2020 che autorizza per le Camere di Prato e Pistoia la maggiorazione del 20%.

2023 **Riferimento normativo:** decreto Min. dello Sviluppo Economico del 08.01.2015 come sopra; decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23.02.2023 che autorizza per la Camera di Pistoia-Prato la maggiorazione del 20%.

2022/2023

2022 Scadenza: 30 giugno, oppure 22 agosto con lo 0,40%. Salvo società con esercizio infrannuale o proroga di bilancio e nuove iscrizioni di imprese e/o unità locali.

2023 Scadenza: 30 giugno, oppure 31 luglio con lo 0,40%. Per le imprese soggette a ISA, 20 luglio oppure fino al 31 luglio con 0,40% ripartito in ragione di giorno (1/11 al giorno). Salvo società con esercizio infrannuale o proroga di bilancio e nuove iscrizioni di imprese e/o unità locali

A) Importi in misura fissa (2022 e 2023)

(importi precalcolati già ridotti del 50% e già maggiorati del 20%)

Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale (piccoli imprenditori, agricoli, artigiani)

Sede senza unità locali	Euro 53,00
Sede e 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 63,00
Sede e 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 74,00
(sede fuori provincia) 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 11,00
(sede fuori provincia) 2 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 21,00

Società semplici agricole

Sede senza unità locali	Euro 60,00
Sede e 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 72,00
Sede e 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 84,00
(sede fuori provincia) 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 12,00
(sede fuori provincia) 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 24,00

Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria; società semplici non agricole; società tra avvocati (c.2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Sede senza unità locali	Euro 120,00
Sede e 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 144,00
Sede e 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 168,00
(sede fuori provincia) 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 24,00
(sede fuori provincia) 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 48,00

Soggetti iscritti solo al R.E.A.

Per la sede (nessun importo aggiuntivo per le unità locali)	Euro 18,00
---	------------

Imprese con sede principale all'estero

(sede all'estero) 1 unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 66,00
(sede all'estero) 2 unità locali in provincia di Prato o Pistoia	Euro 132,00

B) Importi in base al fatturato (2022 e 2023)

Per il 2022 e 2023 pagano in base al fatturato: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna (tranne le nuove iscrizioni).

Nuove iscrizioni in corso d'anno (snc-sas-srl-spa-sapa-coop)

Nuova impresa in provincia di Prato o Pistoia	Euro 120,00
Nuova unità locale in provincia di Prato o Pistoia	Euro 24,00

Imprese e unità locali già iscritte: pagamento in base al "fatturato"

2022 I dati devono essere ricavati dal modello **IRAP 2022 periodo d'imposta 2021**.

2023 I dati devono essere ricavati dal modello **IRAP 2023 periodo d'imposta 2022**.

2022 / 2023

2022 / 2023

2022 / 2023

2022 / 2023

2022 / 2023

- Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto non rileva l'adeguamento agli studi di settore.
- I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

Righi del modello IRAP da prendere in considerazione ai fini del calcolo

QUADRO IC Società di capitali:

- Imprese industriali e commerciali: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IC5** (*altri ricavi e proventi*).
- Banche ed altri soggetti finanziari: **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) + **IC18** (*commissioni attive*).
- Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 articolo 6 del D.Lgs. 446/97: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IC5** (*altri ricavi e proventi*) + **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- Imprese di assicurazioni: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C.; precisamente alla somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).
- Sezione V - Società in regime forfetario: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

QUADRO IQ Persone fisiche: (se in sezione ordinaria)

- Per il 2022 e 2023 gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria pagano un importo in misura fissa (si veda la tabella a pagina precedente).

QUADRO IP Società di persone:

- Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997: **IP1** (*ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR*). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.
- Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c.9 D.Lgs. 446/1997: **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IP17** (*altri ricavi e proventi*). Per le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/1997: **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IP17** (*altri ricavi e proventi*) + **IP18** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- Soc. in regime forfetario: **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*).
- Società esercenti attività agricola: **IP52** (*corrispettivi*).

ALTRI SOGGETTI:

- Per le società "di comodo" (Modello IRAP quadro IS) e i confidi si invita a consultare le Guide al versamento del diritto annuale 2022 e 2023.

Calcolo in base al “fatturato”

NOTA – A partire dal 2009, è vigente un **nuovo criterio per l'arrotondamento** (5 decimali fino al risultato finale); quando deve essere effettuato – sia esso al quinto decimale, al centesimo oppure all'Euro – deve sempre intendersi con criterio matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

- Calcolare **l'importo base ministeriale per la sede** (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'anno precedente realizzato dall'impresa):

da Euro	a Euro	Importi/aliquote
0,00	100.000,00	200,00 euro
100.000,00	250.000,00	0,015 %
250.000,00	500.000,00	0,013 %
500.000,00	1.000.000,00	0,010 %
1.000.000,00	10.000.000,00	0,009 %
10.000.000,00	35.000.000,00	0,005 %
35.000.000,00	50.000.000,00	0,003 %
50.000.000,00	oltre	0,001 % (max. euro 40.000,00)

- Calcolare **l'importo base ministeriale per l'unità locale** (5 decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di Euro 200,00.
- Effettuare la seguente operazione (mantenendo 5 decimali nel risultato):

dovuto **sede** [se in prov. di PO o PT] + (dovuto **U.L.** x **n. unità locali** complessive in provincia di Prato e/o Pistoia)

- Al risultato precedente **si dovrà applicare la riduzione 50%**, mantenendo sempre cinque decimali, e poi la **maggiorazione 20%** autorizzata dal Ministero per le CCIAA di Prato e Pistoia.
- Arrotondare il risultato precedente prima al centesimo e poi all'Euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 per la CCIAA di Pistoia-Prato.
- Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, lo **0,40% in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.
- Se l'impresa ha **unità locali fuori provincia**, si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità locale e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si riduce del 50%; si applica l'eventuale maggiorazione; si arrotonda al centesimo e poi all'Euro.
- **Le unità locali iscritte in corso d'anno a Prato o Pistoia**, a differenza delle altre, pagano sempre Euro 24,00 (ovvero 40 – 50% + maggiorazione 20%). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi.

2022 / 2023

2022 / 2023

2022 / 2023

2022 / 2023



Contatti

l'ufficio →

Capo ufficio:

Cecilia Nepi

Addetti all'unità operativa:

Simona Becheri

Alessandro Gemignani

Francesco Tognaccini

Ufficio Diritto Annuale

Via del Romito 71 - Prato - piano terra

Tel. 0574 / 612761 - 612762

Corso Silvano Fedi 36 - Pistoia - 2° piano

Tel. 0573 / 991447 - 991473

Orario di apertura al pubblico / mattina

Da lunedì a venerdì 8:30 - 12:45 (Prato e Pistoia)

Orario di apertura al pubblico / pomeriggio

Lunedì 14:30 - 15:45 (solo Prato)

Martedì 14:30 - 15:45 (solo Pistoia - no 24 dicembre)

Giovedì 14:30 - 15:45 (Prato e Pistoia)

← **sedi e orari**

sito internet →

www.ptpo.camcom.it

diritto.annuale@ptpo.camcom.it

← **e - mail**

Testi e grafica a cura dell'Ufficio Diritto Annuale

Camera di Commercio
Pistoia-Prato